

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI DI "STATI TERZI" TITOLARI DI UN PERMESSO DI DIMORA TEMPORANEO (permesso "L" o "B") A SCOPO DI STUDIO

- 1) Il permesso di dimora o di dimora temporaneo a scopo di studio è valido unicamente per il territorio del Cantone Ticino e per lo scopo di soggiorno indicato sullo stesso. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri. Le condizioni previste devono venire scrupolosamente osservate.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio permesso per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro nelle domande di impiego per l'eventuale esercizio di un'attività accessoria.
- 3) Lo straniero deve informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.
- 4) Qualsiasi cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), deve essere notificato entro **14 giorni** all'Ufficio della migrazione (UM). La partenza per l'estero dev'essere notificata con almeno **14 giorni** di anticipo all'UM. La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità.
- 5) Il permesso perde la sua validità alla relativa scadenza, al termine del periodo di studio, col rilascio di un permesso in un altro Cantone, con la notificazione della partenza, quando la dimora cessa di fatto, oppure a seguito di revoca.
- 6) Al coniuge straniero ed ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno a scopo di studio può essere rilasciato un permesso di dimora se: coabitano con lui, vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni e non dipendono dall'aiuto sociale.
- 7) Gli allievi e gli studenti iscritti ad una scuola superiore possono chiedere, presentando la relativa istanza all'UM, di esercitare un'attività lucrativa accessoria della durata massima di 15 ore settimanali. La stessa può essere autorizzata se la direzione della scuola attesta che la durata degli studi non sarà pregiudicata.
- 8) Il permesso è subordinato allo studio. Non esiste un diritto al rinnovo dello stesso o ad ottenere in un secondo tempo un altro permesso.

- 9) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta dello straniero ha dato adito a gravi lagnanze, quando il permesso è stato accordato soltanto con riserva di revoca, quando è sorto un motivo di revoca oppure quando lo straniero si è reso colpevole o correo di dimora illegale o attività abusiva.
- 10) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare la Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 e l'Ordinanza OASA del 24 ottobre 2007 possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

AVVISO IMPORTANTE

per il datore di lavoro se lo straniero esercita un'attività lucrativa accessoria

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.